



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/62/SR10/C13

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE
“ASSEGNAZIONE E MODALITÀ DI TRASFERIMENTO ALLE
REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI
BOLZANO DELLE RISORSE FINANZIARIE DELLA
MISSIONE 2, COMPONENTE 4, DEL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)”**

**Intesa, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152
convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233**

Punto 10) Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condiziona l'espressione dell'intesa **alla previsione dell'uso di contabilità speciali per la realizzazione degli interventi o, in subordine, l'attribuzione diretta delle risorse ai soggetti attuatori.**

Si riportano di seguito ulteriori osservazioni allo schema di provvedimento:

1a. si fa presente che con la dicitura “termine ultimo di realizzazione”, in caso di appalti pubblici, non si può che intendere l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori da parte del direttore dei lavori (se non fosse così tale atto dovrebbe chiarirlo). In tal senso, in coerenza con il DM 11 ottobre 2021, è necessario eliminare il riferimento al collaudo all'art. 3, comma 4, lettera c). È in ogni caso fare chiarezza fin da subito su cosa si intenda per “termine ultimo di realizzazione” /” conclusione dell'intervento”. Da valutare anche se specificare il termine per la rendicontazione. (TOSCANA);

1b l'art. 6 mantiene che, per interventi in essere, il Presidente della Regione possa rimodulare gli interventi solo fino al 31.12.2023. In analogia alla modifica effettuata all'art.4, si riterrebbe preferibile mantenere tale termine per effettuare “spostamenti” di risorse tra Regioni, ma nell'ambito dello stanziamento/Piano di ogni singola Regione (o anche nell'ambito di interventi già approvati) tale possibilità di rimodulazione non dovrebbe avere limiti temporali, ciò al fine di garantire di poter far fronte a eventuali problemi in fase esecutiva (anche connesse a varianti contrattuali per garantire il rispetto del DNSH o al caro materiali). Non sembra che un tale limite sia previsto nelle OCDP che disciplinano il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Infine, si rappresenta altresì che l'atto con cui la Regione rimodula dipende dall'ordinamento di ogni Ente e non è necessariamente un decreto del Presidente, ma può essere una Delibera di Giunta. Il DPCM potrebbe essere il momento per “chiarire/interpretare” tale previsione da parte del DL 152/2021. (TOSCANA)

2a. all'articolo 3, si richiedono le sostituzioni dei seguenti termini previsti al comma 2:

- alla lettera a) da "31 maggio 2023" in "31 dicembre 2023";
- alla lettera b) da "30 settembre 2023" in "30 giugno 2024";
- alla lettera c) da "15 ottobre 2023" in "30 giugno 2024" (PIEMONTE)

2b. all'articolo 3, comma 4 lettera c), 3^a riga si chiede l'eliminazione di "e il relativo collaudo" (PIEMONTE)

2c. all'articolo 3, comma 4, lettera a) la parola "10%" è sostituita dalla parola "30%"; (SARDEGNA)

2d. all'articolo 3, comma 4, lettera b) le parole "*a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti (OCS) dai soggetti attuatori, come risultanti*" sono sostituite dalle parole "*alla liquidazione, da parte dei soggetti attuatori, della precedente anticipazione nella misura non inferiore all'80%, risultante*"; (SARDEGNA)

2e. all'articolo 6, comma 1, si chiede la sostituzione all'8^a riga della data "31 dicembre 2023" in "30 giugno 2024" (PIEMONTE).

2f. all'articolo 6, comma 3, si chiede la sostituzione alla 3^a riga della data "31 dicembre 2023" in "30 giugno 2024" (PIEMONTE).

2g. negli incontri tecnici è stato confermato che non è previsto un doppio inserimento di dati (REGIS e BDAP) e che sarà garantita l'interoperabilità dei due sistemi e, quindi, la sola alimentazione della BDAP. La formulazione dell'art. 3, comma 5 e dell'art. 4, comma 2, ancora prevedono la doppia alimentazione (oltretutto da parte di soggetti diversi).

Si riterrebbe opportuno adeguare l'articolato a quanto indicato in riunione (semmai prevedendo un periodo transitorio di doppia alimentazione nelle more della massa a punto dell'interoperabilità) (TOSCANA)

2h. si prende atto della rimodulazione dei termini e del fatto che agli stessi è possibile derogare facendo richiesta al DPC (fermo restando il termine ultimo di realizzazione).

Tuttavia, ipotizzare un meccanismo di revoca del finanziamento dopo l'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) è critica per il Soggetto attuatore (che ha già assunto impegni con l'impresa). È opportuno che eventuali controlli siano fatti a monte, eventualmente anche in fase di trasmissione/verifica del cronoprogramma di cui all'art. 2 comma 4. Da tenere presente che tali cronoprogrammi (in base alle procedure di aggiudicazione e/o alla tipologia e importo dei lavori) possono già a monte prevedere il superamento delle date di cui all'art. 3 comma 2, pur garantendo il rispetto del termine ultimo di realizzazione. (TOSCANA)

Per completezza d'informazione, si comunica inoltre che è inoltre pervenuta, a livello tecnico, la seguente osservazione:

3a. nelle premesse del provvedimento è inserito, a pagina 4, un doppio richiamo alla Circolare 33 del 14/10/21 (FRIULI VENEZIA GIULIA).

Roma, 30 marzo 2022